

SAN SERVOLO srl
Società in house della Città metropolitana di Venezia

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e, più in generale, a tutte le condizioni regolanti la procedura di affidamento di un contratto misto, avente ad oggetto sia un appalto di servizi che una concessione di servizi, della Società San Servolo srl. (di seguito anche Stazione Appaltante o Società), come meglio esplicitato nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, per brevità, anche CSA) e nello schema di Contratto.

La prestazione oggetto della presente procedura è classificata come segue: CPV 55110000-4

L'appalto in oggetto è stata disposta con determina dell'Amministratore Unico della Società San Servolo s.r.l. n. 21 del 21 agosto 2017.

La gara si terrà mediante l'indizione di una procedura di gara aperta, regolamentata dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito: Codice), con aggiudicazione a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri di aggiudicazione descritti nel presente disciplinare di gara.

L'appalto non è suddiviso in lotti poiché la natura e la tipologia delle prestazioni richieste risultano tra loro interconnesse, non hanno autonomia funzionale e si sviluppano tutte in un ambito territoriale circoscritto qual è l'isola lagunare di S. Servolo a Venezia. Di conseguenza non è possibile né economicamente conveniente per la Società una suddivisione in lotti funzionali.

CIG: 7183428051

Il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice è il Direttore Generale della Società, sig. Fulvio Landillo, 041. 2765001. f.landillo@servizimetropolitani.ve.it

PARTE I – CONDIZIONI GENERALI DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

ART. 1 – OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE, VALORE E DURATA.

1.1 Oggetto dell'appalto

1. Il contratto da affidare ha ad oggetto sia l'appalto di servizi sia la concessione di servizi, tutti da svolgersi nell'isola di S. Servolo in Venezia, ed è così articolato:

a) appalto dei servizi alberghieri degli ospiti (reception accoglienza e congedo), di pulizia degli ambienti del sistema ricettivo, dei servizi di facchinaggio e conduzione motobarca, custodia e di piccola manutenzione

b) concessione dei servizi di ristorazione, di caffetteria e di piccolo spaccio interno, come meglio definiti all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati di progetto cui si rinvia.

2. Si precisa che ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. , la prestazione principale del servizio in termini economici è quella connessa ai servizi alberghieri di soggiorno, di pulizia del sistema ricettivo, di facchinaggio e conduzione motobarca, di custodia e di piccola manutenzione. La prestazione secondaria è quella afferente la concessione del servizio di ristorazione, di caffetteria e di piccolo spaccio interno e di piccola manutenzione,

1.2 Valore dell'appalto

1. Importo stimato complessivo a base di gara: € =1.998.000,00= esclusi € =18.000,00= per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre all' Iva nella misura di legge. L'ammontare presunto dell'affidamento viene calcolato come segue:

a) Il valore annuo stimato per lo svolgimento dell'appalto dei servizi indicati alla lettera a) del precedente punto 1.1 ammonta a € =672.000,00= di cui € =501.000,00= per costi della manodopera, Iva esclusa, per un totale triennale di € =2.016.000,00= Iva esclusa. Detto importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza, predeterminati dalla Società, non soggetti a ribasso, il cui ammontare annuale è stimato in complessivi € =6.000,00= Iva esclusa, per un totale nel triennio di € =18.000,00= Iva esclusa.

b) Il valore annuo della concessione dei servizi di cui alla lettera b) del precedente punto 1.1, in base ai dati delle presenze medie dei frequentatori dell'isola dell'ultimo triennio, è stimato in complessivi € =350.000,00= Iva esclusa per un totale nel triennio di € =1.050.000,00= Iva esclusa.

2. L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., comprensivo dell'opzione di rinnovo e di proroga di cui al precedente articolo 2 nonché della variazione contrattuale fino a un quinto dell'importo contrattuale ex art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), è di € 6.636.000,00 oltre a I.V.A. nella misura di legge (valore annuo dell'appalto 1.022.000,00 x anni 5 = 5.110.000,00 + 1/5 calcolato

per un quinquennio = 1.022.000,00 + eventuale proroga di 180 gg = 504.000,00).

1.3 Durata dell'appalto

1. La durata certa del contratto è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione dei servizi. La Società, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si riserva di disporre motivatamente l'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali in via d'urgenza in pendenza del termine per la stipula del contratto, previa costituzione a cura dell'aggiudicatario della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice ed attivazione della copertura assicurativa richiesta.

2. Alla scadenza del contratto, la Società di riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per ulteriore periodo di anni due (2). La suddetta opzione deve essere inviata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) almeno sessanta (60) giorni prima del termine finale del contratto originario.

3. E' ammessa altresì, la proroga per un massimo di 180 giorni finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione al nuovo aggiudicatario. La proroga del servizio viene attivata con semplice richiesta scritta e obbliga l'aggiudicatario ad effettuare il servizio fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato.

1.4 Pagamenti

1. Vedi art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio della Società S. Servolo srl.

3. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

1.5 Subappalto

1. il servizio di nolo della biancheria, degli asciugamani e di lavanderia è sub appaltabile ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice. Il concorrente dovrà indicare la terna dei soggetti cui affidare le attività sub appaltate, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice.

1.6 Sopralluogo

1. E' fatto obbligo al concorrente di effettuare il sopralluogo finalizzato a verificare le caratteristiche ambientali dell'isola, la natura del servizio e delle strutture presso le quali rendere le prestazioni oggetto di affidamento. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla gara.

2. I concorrenti prenderanno visione degli ambienti previa prenotazione via e-mail all'indirizzo m.tommasini@servizimetropolitani.ve.it nei giorni ed orari che saranno concordati specificatamente dalla Società con gli interessati e nel rispetto della normativa vigente in materia. Il sopralluogo deve essere effettuata **entro le ore 12,00 del giorno 14 settembre 2017**. Oltre a tale data non sarà più possibile richiedere il prescritto sopralluogo.

3. Al sopralluogo può partecipare il legale rappresentante della ditta o il direttore tecnico, o suo delegato; in quest'ultimo caso, alla domanda di partecipazione al sopralluogo dovrà essere allegata copia semplice di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante e copia del documento di identità del delegante e del delegato.

4. In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, anche non ancora costituiti, al sopralluogo potrà partecipare un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o raggruppandi, purché munito della delega di tutti detti operatori.

5. In caso di consorzio ordinario, consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio.

6. Si precisa che non è necessario allegare l'attestazione di avvenuto sopralluogo in quanto detto adempimento verrà verificato dalla Stazione Appaltante.

ART. 2. CHIARIMENTI.

1. Tutte le richieste di chiarimenti relative all'esecuzione dei servizi e alla procedura di gara dovranno essere trasmesse esclusivamente via mail all'indirizzo f.landillo@servizimetropolitani.ve.it e dovranno pervenire entro e non oltre il **termine delle ore 12.00 del giorno 20 settembre 2017**. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.

2. Si rende noto che sul sito web www.servizimetropolitani.ve.it nell'apposita sezione "Bandi di gara", raggiungibile direttamente dalla home page, saranno resi disponibili tutti gli eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dalla Stazione Appaltante.
3. Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.
4. Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
5. Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, verranno trasmesse via PEC.

Art. 3 - PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

1. La Stazione Appaltante metterà a disposizione sul proprio sito internet www.servizimetropolitani.ve.it nell'apposita sezione "Bandi di gara" l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dallo stesso giorno della data di invio del bando di gara alla GUCE.
2. La Stazione Appaltante pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell'art. 74, comma 1, del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.
3. L'avviso di gara è altresì pubblicato sulla GURI, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20, sul sito informatico della Città metropolitana di Venezia, Socio unico della Stazione Appaltante, sul sito informatico di San Servolo srl nonché su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale.
4. La documentazione di gara comprende:
 - bando di gara;
 - schema di DUVRI
 - disciplinare di gara con allegati A1, A2, B, C, D, F
 - progetto suddiviso in:
 - Relazione tecnico-illustrativa;
 - Capitolato Speciale d'Appalto (con i relativi allegati A, B, C,);
 - Schema di Contratto.

ART. 4 - DOCUMENTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

1. I soggetti partecipanti, oltre a possedere i requisiti di ordine generale, professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale sotto specificati, dovranno allegare, pena l'irregolarità essenziale, i seguenti documenti:

A) **Autocertificazione**, (come da facsimile allegati "A1" e "A2") – con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del firmatario – sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni formulate con la citata autocertificazione ed attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione e per la successiva stipula del contratto. In caso di verifica negativa o di mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché di perdita dei requisiti per la sottoscrizione del contratto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, qualora emersi dopo la stipula, alla eventuale risoluzione del contratto e all'incameramento, rispettivamente, della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva. L'autocertificazione dovrà riportare l'indicazione dell'esatta denominazione e ragione sociale dell'operatore economico, della partita I.V.A., la tipologia di operatore economico e del codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria e contenere le seguenti dichiarazioni:

- 1) generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
- 2) nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (titolare e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

- 3) nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (titolare e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
- 4) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività competente oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative, oppure (se ricorre) iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997. In ogni caso l'oggetto sociale dell'impresa deve comprendere ovvero essere coerente con l'oggetto della gara.
- 5) l'inesistenza, a carico dei soggetti di cui alla precedente lett. A), punti 1, 2 e 3, delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei contratti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i. nei limiti delle lettere applicabili;
- 6) impegno a mantenere ferma la propria offerta per mesi sei dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- 7) accettazione integrale delle condizioni specificate nel Capitolato speciale d'appalto, nel Disciplinare di gara, nel Bando gara e negli atti in essi richiamati;
- 8) di aver tenuto conto delle particolari condizioni dei tempi e dei luoghi di prestazione del servizio, della sua natura e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, nonché di aver attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti dell'appalto;
- 9) di aver preso conoscenza e di accettare, in caso di aggiudicazione, tutto quanto prescritto all'art.15 del Capitolato Speciale d'Appalto e che di seguito si riporta con riferimento alla clausola sociale ivi prevista: "Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario dei servizi, purché le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione dell'aggiudicatario subentrante e con le esigenze tecniche ed organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto di appalto. La Società resta estranea alla concreta applicazione della presente clausola e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della medesima. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'aggiudicatario subentrante.";
- 10) di riconoscere espressamente la remunerabilità del prezzo offerto in sede di gara, precisando che nella formulazione del prezzo stesso si è tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza;
- 11) (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l'impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
- 12) (eventuale, in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "Black list" di cui al decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010;
- 13) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice etico adottato dalla Società S. Servolo srl;
- 14) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti della Città metropolitana di Venezia o della Società San Servolo srl che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dei predetti enti nei confronti dell'impresa concorrente all'appalto] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro);
- 15) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

16) (eventuale) motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite nella documentazione tecnica (Busta "B") costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

N.B. 1: Qualora i soggetti di cui ai punti 2 e 3 del modello Allegato "A1" non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata e compilando gli appositi spazi. Detta dichiarazione può essere resa utilizzando l'apposito Allegato "A2".

N.B. 2: L'espressione "socio di maggioranza" di cui all' art. 80, comma 3, del D. lgs n. 50 del 2016 e s.m.i., si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%."

N.B. 3: Si evidenzia che il nuovo codice prevede che la dichiarazione sostitutiva circa l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sia resa anche dai soggetti, ivi compresi institori e procuratori generali, muniti di poteri di direzione o di controllo.

N.B. 4: La dichiarazione inerente l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2 e comma 5 lett. l) del D. Lgs. 50/2016, deve essere resa (utilizzando il fac-simile di cui all'Allegato "A2") da tutti i soggetti indicati, fermo restando che relativamente alla insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, tale dichiarazione deve essere resa – in caso di incorporazione/fusione/cessione d'azienda o ramo di azienda – anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente/incorporata o le società fuse nel ultimo anno. Al fine di consentire i controlli di cui ai requisiti generali dovranno essere indicati i dati identificativi (anagrafici e di residenza) relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza (soci, amministratori), dei poteri di direzione o di controllo e dei direttori tecnici dell'impresa concorrente al momento della presentazione dell'offerta e i dati relativi agli stessi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

4.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

B) **Dichiarazioni bancarie.** Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per fondati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione l'articolo 86, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

C) **Esperienze lavorative.** Aver effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, (utilizzando l'apposito campo inserito nell'Allegato "A1"), per un importo complessivo non inferiore ad euro =2.500.000,00= IVA esclusa, di cui euro =1.600.000,00= per i servizi alberghieri e di euro =900.000,00= per i servizi di ristorazione e conforto. Per servizi analoghi si intendono servizi con caratteristiche prestazionali attinenti allo stesso settore dell'appalto da aggiudicare, ma concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, a tipologie diverse ed eterogenee. Gli stessi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni antecedenti la data di invio del Bando di gara alla GUCE e, più precisamente, da settembre 2014 ad agosto 2017.

1. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di cui sopra deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: (importo richiesto /3) x anni di attività;

D) **Garanzia provvisoria** prestata con le modalità di cui al successivo art. 6;

E) **certificato di qualità:** conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 9001 vigente rilasciato da un ente accreditato Accredia per il concorrente singolo o solo per l'eventuale impresa capo gruppo mandataria e indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure per il consorzio che partecipa alla presente gara.

F) **Contributo all'A.N.A.C.:** il Concorrente dovrà provvedere, con le modalità di seguito indicate, al pagamento

del contribuuto all'A.N.A.C. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo www.anticorruzione.it.

1. L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto, sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- ▶ In tal caso, si chiede di far pervenire copia della ricevuta di pagamento.

- *in contanti*, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te";

- ▶ In tal caso, si chiede di far pervenire lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

2. La Stazione Appaltante provvederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura.

3. Di seguito viene indicato il CIG e l'importo da pagare: CIG 7183428051 - contribuuto autorità € =140,00=.

G) copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCpass (attenzione: il PASSOE dovrà risultare "*generato*" e non "*in lavorazione*").

1. In adempimento a quanto previsto dall'articolo 216, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i nonché dalla Deliberazione dell'AVCP – ora A.N.A.C - n. 111 del 20 dicembre 2012 e del Comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – ora A.N.A.C - del 30.10.2013 e della Deliberazione n. 157 del 17.02.2016, la Stazione Appaltante procederà, qualora possibile, alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici).

2. Ciascun concorrente, pertanto, al fine di poter permettere alla Stazione Appaltante di utilizzare la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici), per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara, dovrà registrarsi al Sistema AVCpass. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.

3. L'Operatore Economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCpass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE" che dovrà essere inviato alla Stazione Unica Appaltante con le modalità sopra indicate. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

4. Si rammenta che le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

5. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Società assegna al concorrente un termine di giorni 5 perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (5 giorni), farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC o, in assenza, di posta elettronica o fax. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6. Per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, trova applicazione l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NOTA BENE:

1. in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito (art. 45, comma 2, lett. d), e) e 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): l'autocertificazione di cui alla lettera A) deve essere presentata da ciascuna Impresa o Concorrente e sottoscritta dal rispettivo Legale Rappresentante. Inoltre, ciascuna impresa partecipante deve produrre i documenti di cui alla lett. B). Infine, devono essere trasmessi, con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. C), D), E) e il PASSOE;
2. in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti già costituito (art. 45, comma 2, lett. d), e) del D.Lgs. n. 50/2016): l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere presentata dal R.T.I. o Consorzio, nonché da tutte le imprese componenti il R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti e sottoscritta dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre, il R.T.I. o il Consorzio ordinario già costituito deve produrre il documento di cui alle lett. B), C), D), E) e il PASSOE;
3. in caso di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere presentata dal Consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre e sottoscritta dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre il Consorzio deve produrre i documenti di cui alle lett. B), C), D), E) e il PASSOE;
4. in caso di Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett c) del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.): l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere presentata dal Consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre e sottoscritta dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre dovranno essere trasmessi, con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. B), C), D), E) e il PASSOE;
5. in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si applicano le disposizioni dell'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune. Inoltre dovranno essere trasmessi, ove previsto e con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. B), C), D) E) e il PASSOE;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Inoltre devono essere trasmessi con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. B), C), D), E) e il PASSOE;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Inoltre devono essere trasmessi, con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. B), C), D), E) e il PASSOE;

IN CASO DI AVVALIMENTO:

1. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto anche partecipante al raggruppamento. A tal fine ed in conformità all'articolo 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente dovrà produrre, pena l'irregolarità essenziale, la seguente documentazione:

- una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, e dei dati identificativi dell'impresa ausiliaria (Allegato "B");
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante (Allegato "C"):
 - il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - l'impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso la Società a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti

e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

2. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- a) non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- b) non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la partecipazione contemporanea dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- c) il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascun requisito;
- d) l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE O IN STATO DI FALLIMENTO CON AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO:

1. Nel caso di partecipazione alla gara di operatore economico concorrente in concordato preventivo con continuità aziendale o in stato di fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio, la partecipazione medesima è condizionata alla presentazione, a pena di irregolarità essenziale, della seguente documentazione:

- NEI CASI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 3, DEL D.LGS.50/2016 e s.m.i:

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti. Va indicato il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati;

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

- NEI CASI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 5, DEL D.LGS.50/2016:

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dello stesso;

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

3. dichiarazione sostitutiva con la quale l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Società a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4. dichiarazione sostitutiva con la quale l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto (N.B.: l'impegno deve essere preciso e operativo e non può essere generico) e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

1. Alla gara sono ammesse a partecipare anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai

sensi e nelle forme dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. I requisiti di cui agli articoli 80 e 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, devono essere posseduti da ciascun soggetto raggruppato/raggruppando o consorziato/consorziando.

2. Le referenze bancarie di cui al paragrafo 4.2 lettera B) devono essere presentate da ciascun componente il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario, o aggregazione di imprese di rete.

3. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) del Codice le predette referenze bancarie devono essere presentate dal consorzio.

4. Il requisito relativo ai servizi svolti di cui al precedente paragrafo 4.3 lettera C) sarà soddisfatto sommando gli eseguiti appalti di tutti i soggetti raggruppati, consorziati, aggregati. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In caso di raggruppamento di tipo verticale detto requisito deve essere posseduto dal mandatarario in relazione alla prestazione principale, dal mandante in relazione alla prestazione secondaria. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), deve essere posseduto direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

5. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e del R.T.I. cui l'impresa partecipa.

6. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane, i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato.

7. I raggruppamenti temporanei di imprese, già costituiti, dovranno allegare la seguente documentazione:

- a) mandato conferito alla capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata;
- b) procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico. È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

8. In caso di consorzio ordinario di concorrenti costituito dovrà essere allegato l'atto costitutivo.

NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:

A) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.Lgs. 10 febbraio 2009, n. 5, allegare la seguente documentazione:

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

B) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, allegare la seguente documentazione:

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatarario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

C) Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di

organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti allegare la seguente documentazione:

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

o in alternativa:

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegato le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - i. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

ART. 5 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

1. L'unico plico contenente le tre buste (A, B e C) deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna a mano, **entro le ore 12.00 del giorno 26 settembre 2017**, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione del concorrente alla gara, al seguente indirizzo: San Servolo srl, isola di San Servolo n. 1 - 30124, Venezia. L'orario di ricezione è il seguente: - dal lunedì al venerdì nell'orario antimeridiano dalle ore 9.00 alle ore 12.30, nonché nell'orario pomeridiano dalle ore 14.00 alle 16.30. Al sabato e alla domenica gli uffici sono chiusi.

2. Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine suindicato, pena l'irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati. Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, Pec.

3. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro della Società San Servolo srl., con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

4. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Società ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

5. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

6. Il plico deve essere sigillato con nastro adesivo trasparente o con ceralacca o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Inoltre deve recare all'esterno: a) intestazione del mittente, indirizzo, recapito telefonico e di fax, indirizzo PEC, codice fiscale del concorrente o dei concorrenti che intendono costituirsi; b) la seguente dicitura: "Gara indetta dalla Società San Servolo srl. – CONTIENE OFFERTA per l'affidamento di un contratto misto, avente ad oggetto sia appalto di servizi che concessione di servizi. – NON APRIRE".

7. Il plico deve avere al suo interno, n. 3 buste chiuse sigillate con nastro adesivo trasparente o con ceralacca o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, contenenti i seguenti documenti:

BUSTA "A" recante l'intestazione del mittente e la dicitura DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenente:

- a. autocertificazione possesso requisiti, redatta utilizzando il facsimile - Allegato "A1" e "A2" con allegato documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore ed eventuale procura;

- b. garanzia provvisoria di cui all'articolo 6 con applicate le riduzioni previste all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016,
- c. due referenze bancarie (vedi art. 4.2, lett. B del presente Disciplinare);
- d. elenco dei principali servizi analoghi (vedi art. 4.3, lett. C del presente Disciplinare) redatto utilizzando il campo contenuto nell' Allegato "A1";
- e. certificato di qualità (vedi art. 4.3, lett. E del presente Disciplinare)
- f. attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'A.N.A.C. con le modalità di cui all'art. 4.3 lett. F) del presente Disciplinare;
- g. copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCpass;
- h. (facoltativo) documenti a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 4.3 lett. C del presente Disciplinare.

BUSTA "B", recante l'intestazione del mittente e la dicitura OFFERTA TECNICA, che dovrà contenere la documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativamente agli elementi di valutazione di cui alla Parte II – articolo 8- del presente disciplinare.

BUSTA "C", recante l'intestazione del mittente e la dicitura OFFERTA ECONOMICA, contenente l'offerta economica redatta utilizzando il modulo offerta economica (allegato D).

1.L'offerta dovrà indicare:

A. per i servizi in appalto, indicati alla lettera a) del precedente punto 1.1.:

- a) il prezzo offerto in ribasso su quello complessivo triennale posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere (con al massimo due decimali);
- b) i costi della manodopera che verranno sostenuti nel triennio.

B. per i servizi in concessione, indicati alla lettera b) del precedente punto 1.1:

- a) il canone annuo offerto in aumento rispetto all'importo posto a base di gara di euro =50.000,00=, espresso in cifre e in lettere (con al massimo due decimali)
- b) il piano economico-finanziario (PEF) di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione, redatto utilizzando lo schema di cui all'allegato F. Il piano economico finanziario (PEF), che va allegato a pena di nullità e non considerazione dell'offerta nel suo complesso non è soggetto a valutazione, ma è funzionale a saggiare la fattibilità e la congruità dell'offerta presentata per tutta la durata della concessione. Nel PEF dovranno essere esposte le previsioni dei costi, di investimento e gestione, nonché dei ricavi relativi a ciascuna annualità del periodo di durata della concessione.

C. in cifre e lettere, l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Si precisa sin d'ora, che il dato indicato dal concorrente non verrà preso in alcun modo in considerazione ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto. Detto valore sarà preso in considerazione e, quindi, valutato solo nell'eventualità che l'offerta venga ritenuta anormalmente bassa.

2.Il punteggio economico sarà attribuito unicamente dopo la valutazione di sostenibilità del PEF. In caso di PEF non sostenibile il concorrente sarà escluso dalla gara

3. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre o in lettere, verrà presa in considerazione quella in lettere.

4. In caso di offerte uguali (parità nel punteggio complessivo) si procederà ad individuare l'offerta migliore privilegiando l'offerta che avrà totalizzato un maggior punteggio nell'offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al pubblico sorteggio.

5. La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituirà causa di esclusione.

6. Verranno escluse le offerte condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara per i servizi in appalto o espresse in diminuzione rispetto al canone posto a base di gara per i servizi in concessione.

7.Il prezzo offerto dai concorrenti si intende fissato dagli stessi in base a calcoli di loro assoluta convenienza, a loro totale rischio e rimarranno invariabili pur in presenza di circostanze di cui le medesime non abbiano tenuto conto. L'aggiudicatario non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l'aggiudicazione stessa.

8.L'offerta economica dovrà avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione.

9.L'offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese concorrenti.

10.Nell'autocertificazione dovrà essere contenuto l'impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (qualificato come mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nello stesso documento dovranno essere indicate le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole Imprese e contenuto l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (il modello "A1" predisposto dalla stazione appaltante contiene tutte le dichiarazioni necessarie).

11.La Società si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua a suo insindacabile giudizio, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

12.L'aggiudicazione provvisoria è vincolante per l'Impresa aggiudicataria, mentre il vincolo contrattuale sorge per la Società dal momento in cui la determinazione di aggiudicazione definitiva diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

13.La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara, di prorogarne la data di apertura o di posticiparne l'orario, dandone comunicazione ai concorrenti attraverso il sito web www.servizimetropolitani.ve.it nell'apposita sezione "Bandi di gara" raggiungibile direttamente dalla home page.

ATTENZIONE:

I documenti, facoltativi, a comprova dei requisiti potranno essere inseriti con le seguenti modalità:

→ certificati eseguiti appalti: nella busta "A".

ART. 6 GARANZIA PROVVISORIA

1.L'offerta è corredata da una garanzia, ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell'importo di euro =39.960,00=.

2.La garanzia potrà essere costituita alternativamente da:

- a) cauzione in contanti (con i limiti di cui all'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- b) fidejussione bancaria;
- c) polizza assicurativa;
- d) polizza rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

3.Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

4.La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole:

- a) validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta;
- b) impegno del fideiussore, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 80/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese (MPMI) e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI;
- c) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

SI PRECISA:

a) nel caso di cauzione costituita da contanti, o da bonifico o da assegni circolari gli offerenti dovranno depositare i contanti presso il conto della banca Intesa Sanpaolo spa coordinate: IBAN IT97 L030 6902 1271 0000 0002 312 in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o bonifico o assegni circolari o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore della Società S. Servolo. L'intestazione dovrà riportare la seguente causale: "garanzia di cui all'articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la partecipazione alla procedura di "affidamento di un contratto misto, avente ad oggetto sia appalto di servizi che concessione di servizi, della Società San Servolo srl CIG 7183428051. Detta prescrizione non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

b) la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria può essere presentata, ai sensi del D.M. 123/2004, mediante la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1, purché contenga, l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, così come prescritto dall'articolo 93 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

c) qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio.

d) La cauzione provvisoria viene rilasciata a favore della Società San Servolo srl, isola di San Servolo n. 1 30124 Venezia, CF /P.IVA 03544490273.

e) è valida la garanzia rilasciata nel rispetto del D. Lgs. 82/2005.

f) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo.

g) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE.

h) La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Si precisa inoltre che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) e di aggregazioni di imprese

di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete;

- d) ad avvenuta stipulazione del contratto con la Società si provvederà allo svincolo della garanzia provvisoria.

ART. 7 - INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

2. I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003.

3. Titolare del trattamento è la Società San Servolo srl ed il responsabile è il Direttore Generale della stessa sig. Fulvio Landillo.

PARTE II – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDIMENTO DI GARA

ART. 8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

A) OFFERTA TECNICA: FINO A PUNTI 80

1. I soggetti partecipanti devono proporre un progetto tecnico gestionale che illustri le modalità di esecuzione dei servizi in aderenza con le indicazioni contenute nel capitolato e nel presente articolo.

2. Il progetto deve essere sufficientemente analitico, esposto in maniera tale da sviluppare gli elementi richiesti oggetto di valutazione e dovrà essere prodotto, pena l'esclusione, a firma del legale rappresentante della ditta concorrente. Nel progetto potranno essere esposte e proposte alla Stazione Appaltante eventuali migliorie. Ciascun elaborato progettuale dovrà essere redatto utilizzando il formato pagina A4 carattere dimensione 11. Le facciate in numero superiore a quello indicato nella tabella sotto indicata non verranno prese in esame e né valutate dalla Commissione Giudicatrice. Il progetto potrà essere introdotto da una premessa generale composta da non più di 3 facciate e da una serie di fotografie, rilievi, disegni e curriculum vitae assemblati in non più di 15 facciate.

2. Al progetto tecnico sono attribuiti massimo punti 80 come di seguito assegnati:

Elemento valutato	Punteggio massimo	Formula punteggio	Massimo pagine
<p>1) modalità di esecuzione del servizio di reception, facchinaggio e vigilanza così suddiviso:</p> <p>a) <u>organizzazione del personale:</u> turni di lavoro, presenza oraria del personale diurno, modalità e tempi di tirocinio per i nuovi operatori da inserire, modalità, strumenti e gestione per la rilevazione del personale presente, modalità e strumenti per la sostituzione delle assenze programmate e impreviste, dotazioni tecnologiche innovative, modalità di coordinamento con la Stazione appaltante, numero di ore offerte, numero di corsi di formazione e di aggiornamento e modalità organizzative per aggiornamento e formazione dei propri dipendenti, ecc.</p> <p>b) <u>professionalità impiegate:</u> breve descrizione con allegati i curriculum vitae delle persone più significative nell'organizzazione del lavoro e dei vari responsabili</p> <p>c) <u>divise da lavoro:</u> tipologia suddivisa nelle stagioni, originalità ed eleganza della proposta e del materiale,</p> <p>d) <u>modalità di vigilanza notturna:</u> turni di ronda, sistemi di controllo, tecnologie innovative, ecc.</p>	25	<p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P = mc \times 25$ dove mc è la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice</p>	Max 10
<p>e) <u>servizio di piccola manutenzione:</u> modalità di rilevamento delle disfunzioni, tempi di intervento, verifica funzionalità post intervento, ecc.</p>	5	<p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P = mc \times 5$ dove mc è la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice</p>	Max 2

<p>2) Servizio di pulizia del sistema ricettivo così suddiviso:</p> <p>a) <u>organizzazione del personale:</u> turni di lavoro, presenza durante il giorno, modalità e strumenti per la verifica dell'operato, tecnologie innovative, modalità di coordinamento con la Stazione appaltante, ecc.</p> <p>b) <u>linea di cortesia:</u> tipologia, qualità e quantità della composizione della linea di cortesia alberghiera proposta</p> <p>b) <u>tipi di prodotti e di macchinari utilizzati per la pulizia:</u> ecocompatibilità e sostenibilità ambientale, efficienza energetica, ecc.</p>	20	<p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P = mc \times 20$ dove mc è la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice</p>	Max 5
<p>3) Servizio di ristorazione, di caffetteria e di piccolo spaccio interno così suddiviso:</p> <p>a) <u>modalità offerta:</u> tipologia e qualità delle modalità di offerta e di servizio di self service e di ristorazione (banco distribuzione, vassoi, posateria, tovagliato, addobbi, preparazione tavoli, ecc.)</p> <p>b) <u>menu offerti:</u> tipologia, qualità e variazione dei menu offerti nel servizio di self service e di ristorazione</p> <p>b) <u>colazione:</u> tipologia, qualità e variazione del menu offerto alla colazione</p>	30	<p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P = mc \times 30$ dove mc è la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice</p>	Max 10

3. Al fine di rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi agli elementi da valutare la Commissione giudicatrice procederà ad assegnare per gli elementi di cui ai punti 1, 2 e 3 sopraindicati, un giudizio tra quelli sotto riportati, al quale corrisponde il rispettivo coefficiente.

4. Ogni Commissario provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti giudizi:

Giudizio	Descrizione	Coefficiente
INSUFFICIENTE	nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze della Società; mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, non in linea con gli standard richiesti	0,0
SUFFICIENTE	nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte ed alle esigenze della Società; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti	0,3
BUONO	nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze della	0,5

	Società; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti	
OTTIMO	nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte ed alle esigenze della Società; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti	0,7
ECCELLENTE	nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti	1,0

5. Una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi ad ogni singolo elemento tecnico di cui ai punti 1, 2 e 3 sopraindicati (in base alle formule a fianco di ognuno indicate), si procederà a trasformare i punteggi provvisori in punteggi definitivi mediante applicazione della formula che segue:

$$R = P_{max} \times R_i / R_{max}$$

R = singolo punteggio riparametrato

R_i = singolo punteggio attribuito al concorrente

R_{max} = singolo punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione

P_{max} = massimo punteggio tecnico conseguibile rispetto all'elemento tecnico in esame.

B) OFFERTA ECONOMICA: FINO A PUNTI 20

1) all'offerta economica viene assegnato un massimo di punti 20 come di seguito attribuiti:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Prezzo complessivo offerto inferiore rispetto all'importo triennale posto a base di gara di euro =1.998.000,00= I.V.A. esclusa	Punti 15	Il soggetto che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, per tutti i servizi previsti mentre gli altri offerenti avranno punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula: $P=15 \times OB/AO$ P= Punteggio da assegnare; OB= Offerta più Bassa; AO= ognuna delle Altre Offerte

Canone annuale offerto in aumento rispetto all'importo annuo posto a base di gara di euro =50.000,00= I.V.A. esclusa	Punti 5	Il soggetto che avrà offerto il canone più alto, per tutti gli altri offerenti avranno punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula: $P=AO/ OB \times 5$ P= Punteggio da assegnare; AO= Offerta del concorrente iesimo OB= Offerta più Alta
--	---------	--

2. Il punteggio riparametrato relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta economica al fine dell'individuazione della migliore offerta.

ART. 9 – PROCEDIMENTO DI GARA

- 1.L'apertura dei plichi verrà effettuata alle **ore 9,30 del giorno 3 ottobre 2017** in seduta pubblica presso la Sede della Società, Isola di San Servolo n. 1, Venezia.
- 2.L'offerta tecnica verrà aperta in seduta pubblica solo dopo l'esame della documentazione amministrativa.
- 3.L'offerta economica verrà aperta in seduta pubblica solo dopo l'esame, da parte di apposita Commissione Giudicatrice, dell'offerta tecnica e della conseguente attribuzione di punteggio.
- 4.La ripresa delle attività che devono svolgersi in seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti attraverso il sito www.servizimetropolitani.ve.it nell'apposita sezione "Bandi di gara", nelle comunicazioni di gara relative alla presente procedura di gara e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
- 5.Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà a valutare la congruità dell'offerta ed eventualmente escludere l'offerta secondo quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 6.Si precisa che ai fini della verifica di anomalia di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si terrà conto del punteggio attribuito dalla commissione prima della riparametrazione e ciò sulla base delle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione III, 01 agosto 2016, n. 3455 e Sezione V, 30 gennaio 2017, n. 3737.
- 7.All'offerente la cui offerta deve essere sottoposta a verifica di congruità verrà assegnato un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni. Qualora le giustificazioni non fossero ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, verranno richieste ulteriori precisazioni assegnando un termine di 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse.
- 8.Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Commissione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi.
- 9.La valutazione della congruità delle offerte sospette di anomalia sarà operata dalla Commissione giudicatrice. La commissione escluderà l'offerta che in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.
- 10.Qualora a seguito di detta verifica una o più offerte risultassero non congrue, in seduta pubblica (la cui data e ora verranno preventivamente comunicate a mezzo PEC e pubblicate sul profilo internet della Società) si procederà a dichiarare l'anomalia delle offerte che a seguito del procedimento di verifica siano risultate non congrue e a proporre l'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato la miglior offerta risultata congrua.
- 11.Si procederà quindi nei confronti dell'aggiudicatario secondo quanto stabilito dagli artt. 32 e 86 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 12.Qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti generali e/o speciali, la Stazione Appaltante procederà alla sua esclusione, all'escussione della relativa garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C. - per i provvedimenti di cui all'art.-213 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 10 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE.

- 1.Responsabile del Procedimento: è il Direttore Generale della Società, sig. Fulvio Landillo; telefono 041.2765001; f.landillo@servizimetropolitani.ve.it

ART. 11 – CONTROLLI, SPESE DI PUBBLICAZIONE E CONTRATTUALI

- 1.Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 si procederà ad idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora, a seguito delle verifiche, sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla Ditta aggiudicataria, la Società procederà:
 - a. alla revoca dell'aggiudicazione;

- b.all'escussione della garanzia provvisoria (fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni);
- c. alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C.;
- d. allo scorrimento della graduatoria di gara.

2. Ai sensi del Decreto del 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (17A00485) (GU Serie Generale n.20 del 25-1-2017) l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani che presuntivamente ammontano ad euro 3.500 oltre l'iva.

3. Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 163/2006, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa.

4. Sono a carico dell'Aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione (imposta di bollo, registrazione, etc.).

5. Il rifiuto della sottoscrizione del contratto, ovvero l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione dello stesso per colpa dell'impresa aggiudicataria, comporterà la revoca dall'aggiudicazione facendo sorgere il diritto della Società di affidare l'appalto all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico dell'impresa inadempiente le maggiori spese sostenute, con diritto di rivalsa della Società sulla cauzione prestata. L'esecuzione in danno non esimerà comunque la Ditta da eventuali ulteriori responsabilità civili.

Il Direttore Generale
Fulvio Landillo

